



Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
Repertorio atti n. 351CV del 6 aprile 2017

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

**VISTO** l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" il quale ha previsto che il Governo sia delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dell'entrata in vigore della medesima legge;

**VISTA** in particolare la lettera r) del comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 124 del 2015 con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega quali: la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, il riconoscimento del merito e della premialità, la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, gli adempimenti in materia di programmazione, del coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

**VISTO**, altresì, il comma 2 il quale ha disposto che le deleghe previste nel medesimo articolo 17 sono esercitate secondo la procedura di cui all'articolo 16, comma 4, della medesima legge che ha stabilito che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Unificata;

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), e t) della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede il parere in sede di Conferenza Unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

**VISTA** la nota DAGL n. 0002712 del 28 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**VISTA** la nota del 17 marzo 2017 con la quale detto provvedimento in oggetto è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali per l'espressione del previsto parere da parte di questa Conferenza,



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,  
- l'ANCI ha espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre l'UPI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento consegnato in corso di seduta (All. A);

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", trasmesso, con nota DAGL n. 0002712 del 28 febbraio 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce integrante del presente atto.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
On. Gianclaudio Bressa

Recinto in salute  
6 aprile 2017  
L. Lippi



Unione Province d'Italia



UPI

## NOTA

**Atto n. 393 - Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

**Atto n. 391 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124**



La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha disegnato una complessiva riforma della pubblica amministrazione, che ha avuto una battuta di arresto relativamente al percorso di attuazione delle disposizioni di delega relative alla Dirigenza.

Apprezziamo che il Governo Gentiloni abbia deciso di completare l'attuazione delle altre deleghe previste nella legge 124/15, in particolare sul riordino della disciplina sul pubblico impiego e sulla valutazione delle performance dei dipendenti pubblici, anche al fine di avviare la riapertura della stagione del rinnovo dei contratti a livello nazionale, come stabilito dall'accordo tra il Governo e i sindacati del 30 novembre 2016.

I provvedimenti in questione, non a caso, ristabiliscono un equilibrio diverso tra il ruolo della legge e il ruolo dei contratti nella disciplina dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Prima di entrare nel merito dei decreti, l'Unione delle Province d'Italia ritiene prioritario sottolineare l'emergenza che oggi vivono le Province dal punto di vista organizzativo. Completato il processo di trasferimento del personale soprannumerario, tutte le Province hanno ridotto le dotazioni organiche ben al di sotto del limite richiesto dalla legge di stabilità 2015. Tuttavia restano ancora in vigore i divieti della legge di stabilità 2015 che impediscono alle Province di assumere il personale necessario per garantire il normale funzionamento dei servizi, anche con procedure di mobilità da altri enti.

Questi limiti devono essere superati attraverso un decreto legge sugli enti locali per dare alle Province lo stesso trattamento degli altri enti locali, in quanto esse sono enti necessari dal punto di vista costituzionale, almeno relativamente alla possibilità di assunzione delle figure infungibili necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge.

In questa prospettiva, per le Province è essenziale la proposta inserita nel documento unitario con Anci e Regioni sulle modifiche al testo unico sul pubblico impiego, relativa alle disposizioni transitorie e finali: occorre prevedere una disposizione specifica per le Province che consenta ad esse di ricorrere perlomeno a procedure di mobilità di personale in entrata disapplicando i divieti previsti dal comma 420 della legge di stabilità 2015.

Nel merito dei decreti, l'UPI sottolinea le seguenti questioni:

- Relativamente alle assunzioni si condivide l'introduzione di parametri legati agli effettivi fabbisogni di personale degli enti per superare un approccio lineare di tagli o limiti al turn over che fino ad oggi non ha consentito di rispondere alle esigenze di funzionalità degli enti locali. Ma questo passaggio deve essere gestito con la necessaria gradualità, coinvolgendo le rappresentanze degli enti locali nella ricognizione dei fabbisogni e nella definizione delle scelte attraverso un'intesa in Conferenza Unificata.
- Relativamente alla disciplina della gestione delle risorse per la contrattazione integrativa occorre fare uno sforzo ulteriore per introdurre norme chiare che semplifichino le modalità di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio.
- Auspichiamo infine che nei decreti siano inserite espressamente norme che promuovano e favoriscano la gestione condivisa in forma associata della contrattazione decentrata in ambito provinciale e metropolitano e organizzazione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV) unici a livello di area vasta.





**EMENDAMENTI UPI SU DECRETI MODIFICATIVI DEL D. LGS. 165/01 E DEL D.LGS. 150/09**

**Articolo 11 bis (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)**

All'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "commi 3-ter e 3-quater" sono sostituite con le parole "comma 3-ter";
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. I contratti collettivi, fatte salve le specificità dei diversi comparti, articolano la struttura contrattuale in stipendio tabellare, indennità di posizione o funzione, retribuzione di risultato."

*Motivazione*

*La proposta ha l'obiettivo di semplificare la struttura contrattuale ed in particolare la disciplina di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, consentendo ai contratti nazionali di definire una più chiara distinzione tra risorse stabili e risorse variabili del salario accessorio.*

**Articolo 11 (Modifiche all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)**

Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine il seguente periodo:

**"Gli enti locali possono gestire la contrattazione collettiva integrativa in forma associata in ambito provinciale o metropolitano sulla base degli indirizzi definiti nell'Assemblea dei Sindaci e nella Conferenza metropolitana."**

**Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)**

Alla lettera b) al comma 2-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: **"Gli enti locali possono costituire l'Organismo indipendente di valutazione in forma associata in ambito provinciale o metropolitano, sulla base degli indirizzi definiti nell'Assemblea dei Sindaci e nella Conferenza metropolitana."**

*Motivazione*

*Queste proposte mirano ad individuare una procedura chiara per favorire lo svolgimento in forma associata tra gli enti locali delle funzioni relative al reclutamento, alla contrattazione decentrata e agli OIV, senza introdurre obblighi ulteriori rispetto alla normativa vigente, attraverso la valorizzazione delle Assemblee dei Sindaci nelle Province e delle Conferenze dei Sindaci nelle Città metropolitane.*

